

**Relazione presentata da ANISGEA all' "Autorità per l'energia elettrica e il gas",  
nell'ambito delle Audizioni Annuali dell'AEEGSI**

**10 maggio 2016 – Sala Dante Alighieri, Centro Congressi "Roma Eventi- Fontana di  
Trevi"- Piazza della Pilotta 4, Roma**

**Temi proposti:**

- 1) OS 16- Sviluppo di meccanismi per favorire l'efficienza idrica,  
la misurazione dei consumi**
  
- 2) Diffusione delle anomalie di pagamenti da parte delle imprese del SII**

ANISGEA, Associazione aderente a Confindustria – Servizi Innovativi e Tecnologici, associa 42 imprese che operano nel settore dei servizi per le infrastrutture del settore utility (gas, acqua, elettricità e calore) nonché nei correlati servizi di misura (metering) e post-contatore (sub-metering). Le imprese associate ad ANISGEA sviluppano un fatturato complessivo annuo di oltre 1.290 milioni di euro ed impiegano oltre 8000 dipendenti.

-----

Nel ringraziare per l'occasione di confronto offerta, la nostra Associazione vuole richiamare l'attenzione sulle considerazioni di seguito esposte, in riferimento alle tematiche trattate nel Documento di Rendicontazione delle Attività svolte dall'AEEGSI nel periodo gennaio 2015 – marzo 2016, nell'ambito del Quadro Strategico per il quadriennio 2015 – 2018.

I temi proposti rappresentano, a ns. avviso, aspetti di considerevole rilevanza nonché criticità e, in quanto tali, necessitano di particolare attenzione e approfondimento ai fini delle azioni future da promuovere nell'ambito del Quadro Strategico. Riteniamo, del resto, che la voce di una realtà associativa composta da soggetti che tutti i giorni si confrontano con le esigenze concrete dei vari attori in gioco, possa costituire un contributo tecnico specialistico importante in una fase di evoluzione quale quella attuale.

## **OS 16- Sviluppo di meccanismi per favorire l'efficienza idrica, la misurazione dei consumi**

La ns. Associazione intende cogliere l'occasione di questa consultazione periodica per ribadire che le attività di contabilizzazione idrica divisionale (submetering), come anche emerge dalla deliberazione 23 dicembre 2015 655/2015/R/IDR, non sono e non possono essere ricomprese nel S.I.I.: la conferma di ciò è data anche dall'art. 1.1., lett. f), dell'allegato A della deliberazione n. 643/2013/R/IDR del 27.12.2013 di codesta Autorità, che, tra le "altre attività idriche ... diverse da quelle comprese nel SII" include appunto "la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, ..., la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, ..., la fatturazione".

Si ritiene che **gli obiettivi di trasparenza, efficienza e risparmio della risorsa idrica che si pone Codesta Autorità possano e debbano essere ulteriormente perseguiti, nel caso delle utenze raggruppate servite da un unico misuratore condominiale, rimanendo coerenti alla linea di demarcazione già definita in termini di identificazione di ciò che rientra nel SII e ciò che, viceversa, rientra nell'ambito privato al quale si applicano le regole della concorrenza.**

E' necessario, quindi, **prendere le mosse dall'attuale scenario delineatosi nel settore**, che vede una pluralità di operatori di contabilizzazione presenti in larga parte del territorio nazionale operanti con competenze tecnico/specialistiche molto elevate, e orientarsi verso una regolamentazione di dettaglio evitando uno stravolgimento aprioristico che determinerebbe solo ingenti costi per i Gestori e una regressione nel raggiungimento degli obiettivi rispetto alla situazione attuale.

Nel caso delle utenze raggruppate presenti nei grandi agglomerati urbani è, infatti, presente uno schema distributivo e di misurazione professionale della risorsa idrica diffuso in larghe parti del territorio nazionale e costituito da un misuratore condominiale e sotto-utenze divisionali assistite da misuratori individuali, le cui letture e contabilizzazioni consentono già, proprio perché realizzate da soggetti



**ANISGEA**

Associazione Nazionale Imprese  
per i Servizi Gas Energia Acqua

altamente specializzati (fra cui le nostre Associate), l'esatta individuazione dei consumi da parte dei singoli utenti nell'ambito di un mercato libero concorrenziale, normativamente sottratto al Gestore, in quanto dichiaratamente estraneo al S.I.I. Ciò in assoluta analogia a quanto avviene in altri Paesi. **In questo ambito si può sicuramente migliorare, e da parte della nostra Associazione c'è tutta la disponibilità e la collaborazione ad un percorso in questa direzione che, anzi, promuoviamo da anni, e che, però, non può prescindere dal bloccare l'ingerenza del Gestore nel post-contatore, situazione che porterebbe alla creazione di un vero e proprio monopolio di fatto.**

A ns. avviso, ignorare a prescindere questo sistema, che già potrebbe garantire, attraverso un'opera di normazione a cui siamo disponibili a collaborare, gli obiettivi perseguiti dalla regolazione sulla misura idrica, promuovendo, viceversa, un illegittimo ingresso del Gestore nel post-contatore, determinerebbe una serie di conseguenze negative per il sistema nel suo complesso e l'esplosione di contenziosi, che sono già emersi in specifici ambiti del territorio nazionale a livello di Tribunali Amministrativi e AGCM.

D'altronde, in questa prospettiva, non può essere sottaciuto neppure come l'ingerenza del Gestore nel campo della contabilizzazione idrica divisionale (sub-metering) risulti contraddittoria dal punto di vista della coerenza di indirizzo di regolazione nel settore idrico. Se si ammette, infatti, in tema di qualità e sicurezza dell'acqua e, conseguentemente di salute dell'Utente, che la responsabilità del Gestore si interrompa con il punto di consegna, non si vede perché per il perseguimento degli obiettivi di trasparenza e informazione del Consumatore ci si debba spingere fino ad ipotizzare una competenza del Gestore che vada oltre detto punto di riconsegna e che, quindi, riguardi la contabilizzazione divisionale. Seppur sicuramente fondamentali, i principi di trasparenza e informazione del Consumatore finale non sembrano rappresentare obiettivi di maggior rilievo rispetto alla garanzia della qualità dell'acqua e della salute dell'Utente e non si vede la ragione per cui dovrebbero giustificare un'ulteriore estensione delle competenze del Gestore.

Ancora, in termini più ampi di analogia a livello sistemico, facendo riferimento al settore dell'energia termica, un'eventuale ingerenza del Gestore nel comparto della contabilizzazione idrica divisionale si pone in contrasto con l'intenzione da parte dell'Autorità di muoversi nel senso di garantire in favore degli utenti la separazione tra il soggetto preposto alla fornitura del servizio e quello incaricato della contabilizzazione, a tutela del mantenimento e dello sviluppo di un libero mercato nei servizi post-contatore, che altrimenti rischierebbe di essere pregiudicato. Tale separazione appare tanto più rilevante nel settore idrico ove, oltre all'obiettivo della tutela del libero mercato, si aggiunge **l'esigenza di garantire all'utente finale trasparenza in merito agli ambiti di responsabilità relativi alla qualità dell'acqua.**

Come sopra dicevamo, infatti, la responsabilità del Gestore del SII si estende sino al contatore generale condominiale (c.d. punto di consegna) ed ivi termina. Il Gestore, quindi, si disinteressa totalmente, dal punto di vista delle responsabilità connesse alla qualità dell'acqua, del tratto di tubazioni tra il contatore generale condominiale ed i singoli contatori divisionali. Ammettere un'ingerenza del Gestore nell'ambito del post-contatore indurrebbe l'utente finale a ritenere esistente una responsabilità del Gestore anche oltre il punto di misura mentre quest'ultimo opererebbe solo come operatore, di fatto monopolista, nel mercato del sub-metering senza assumersi le responsabilità conseguenti in merito di garanzia della qualità dell'acqua.

**Il mercato del post- contatore risulta e deve risultare totalmente separato da chi si occupa della distribuzione della risorsa, e ciò non soltanto perché così impongono le norme rilevanti in materia, ma anche in quanto lo stesso risulta governato da logiche, per sua natura, totalmente contrapposte a quelle di chi opera la fornitura e, piaccia o non piaccia, guadagna dall'utilizzo della stessa: una delle finalità del sub-metering professionale è, infatti, la riduzione degli sprechi ed il contenimento dei consumi attraverso un uso consapevole e responsabile della risorsa a valle del punto di consegna dell'utenza raggruppata, finalità che, per ovvie ragioni, possono essere perseguite soltanto tenendo separato – o meglio, realmente separato – il soggetto che gestisce il consumo da quello che fornisce la risorsa dietro corrispettivo.**

La ns. Associazione si conferma pienamente disponibile a dare il suo contributo tecnico/specialistico, a cominciare da quanto fatto in risposta al documento di consultazione sulla misura idrica, al fine di addivenire ad una regolazione della materia della contabilizzazione divisionale idrica effettivamente coerente con gli obiettivi definiti dall’Autorità e che non vada a stravolgere, inutilmente ed a prescindere, il panorama attuale senza averlo, a nostro avviso, preventivamente adeguatamente approfondito.

Per un esame più approfondito della tematica si rimanda alle Osservazioni trasmesse in merito al Documento di consultazione 42/2016.

### **Diffusione delle anomalie di pagamenti da parte delle imprese del SII**

Si vuole, poi, ancora una volta segnalare, a conferma dell’esistenza nel settore di gestioni finanziariamente ed industrialmente inadeguate, il diffondersi di casi di pesanti ritardi nei pagamenti sia rispetto alla normativa di Legge sia rispetto alle previsioni contrattuali degli affidamenti in appalto.

In alcuni casi si assiste a veri e propri modelli organizzativi preordinati a procrastinare i tempi di pagamento alle imprese oltre i limiti ragionevolmente sostenibili. Tali meccanismi consistono sia nella previsione, direttamente nei documenti di gara, di termini di pagamento in aperto contrasto con la normativa di settore (si pensi a termini di pagamento che arrivano fino a 120 giorni d.f.f.m. o a meccanismi che prevedono la fatturazione trimestrale e successivi termini di pagamento di 90 giorni d.f.f.m. quindi con un tempo di fatturazione di 180 gg dall’esecuzione della prestazione – in ipotesi di assenza di ritardi di pagamento), sia in una serie di pretestuose lungaggini burocratiche di carattere autorizzativo necessarie per addivenire al beneplacito da parte della Stazione. La mancata previsione di tempistiche definite entro cui inquadrare il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla fatturazione determina lunghi periodi di stasi fra il momento dell’esecuzione delle attività e l’autorizzazione alla fatturazione.

Tale fenomeno rischia di compromettere la sostenibilità finanziaria delle lavorazioni affidate e la stabilità delle stesse Aziende appaltatrici. Ribadiamo che se si vuole

creare un sistema virtuoso che porti agli importanti risultati di qualità/soddisfazione per il cittadino/utente del servizio regolato, che il regolatore si propone con la sua azione, è necessario che nella filiera agiscano aziende in grado di mettere a disposizione del Gestore servizi e tecnologie di livello adeguato pertanto le condizioni di sostenibilità di coloro che operano nel contesto non sono e non possono essere estranee al presidio del regolatore. Questo assume un peso ancora maggiore in un settore come quello in cui operano le Aziende aderenti alla ns. Associazione che lavorano su attività ove il costo della manodopera rappresenta sicuramente la voce prevalente.

Per come è conformata oggi la situazione si arriva, quindi, all'assurdo di situazioni nelle quali l'Appaltatore, oltre che svolgere il servizio coerentemente alle previsioni di gara ed a pagare nei tempi il proprio personale dipendente, funge anche, di fatto, da finanziatore della Stazione Appaltante.

Per alcune imprese del SII oggi questo è diventato un modello strutturale in quanto, non disponendo del merito di credito adeguato, risulta sicuramente più agevole fare leva sul finanziamento attraverso i fornitori (soprattutto se medio-piccoli), piuttosto che dotare le imprese del SII dei mezzi finanziari coerenti con le necessità come hanno dimostrato i recenti dissesti.

Riteniamo opportuno, per evitare ulteriori degenerazioni, che l'Autorità valuti l'opportunità di intervenire in termini di Regolazione penalizzando in maniera pesante, in termini tariffari, il ricorso a tali tipi di comportamenti gestionali che fanno leva in maniera anomala sul credito nei confronti dei fornitori di beni e servizi.

Con l'auspicio di aver portato un contributo costruttivo, rimaniamo a disposizione per ogni eventuale approfondimento dei contenuti sinteticamente elencati nel presente documento che Codesta Spett.le Autorità dovesse ritenere opportuno e/o necessario.

Ringraziamo per l'attenzione che codesta Autorità vorrà riservare agli argomenti esposti.